

Al Politecnico di

c.a.

PEC

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del Politecnico di in merito all'accessibilità dei dati dei soggetti che abbiano conseguito il diploma di laurea presso l'Ateneo.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Politecnico di in merito all'accessibilità dei dati dei soggetti che abbiano conseguito il diploma di laurea presso l'Ateneo.

La Dirigente dell'Area Servizi agli studenti e ai Dottorandi del Politecnico di riferisce di aver ricevuto richiesta di parte dell'avvocato di poter verificare se un soggetto – tale sig. - abbia conseguito la laurea in presso il medesimo Ateneo.

L'istante motivava tale richiesta con la volontà di intraprendere un'azione giudiziale nei confronti del medesimo soggetto il quale avrebbe affermato di aver ottenuto tale titolo presso il Politecnico.

In ordine a tale richiesta di parere la Commissione precisa che oggetto del diritto di accesso sono i documenti in possesso di un'Amministrazione e non già informazioni attinenti a dati personali; inoltre nella specie si tratta di richiesta meramente "esplorativa" in quanto volta a conoscere se un soggetto sia o meno laureato.

Ne consegue che l'istanza non è riconducibile alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990 .

Per mera completezza di analisi, con riferimento all' ipotesi in cui l'istante riformuli l'istanza con un contenuto diverso, ovvero di accesso al diploma di laurea di un terzo soggetto, si osserva che l'art. 22 comma 1 lettera b) della legge 241/90 richiede che l'accedente dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, "corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso": la mera enunciazione della volontà di intraprendere un'azione legale nei confronti di un terzo non appare sufficiente a fornire prova della sussistenza di tale interesse.

Come ribadito dal Consiglio di Stato, sez IV, con sentenza 4671/2012 "il diritto di accesso non può sfuggire all'ineliminabile correlazione con un interesse, oltre che attuale e concreto, diretto (ossia immediatamente riferibile alla sfera giuridica dell'istante in termini di sua pertinenza ad essa e quindi, come tale, personale quindi non ipotetico ed astratto".

In tale caso pertanto l'istante dovrebbe dimostrare la sussistenza di tale interesse all'accesso, indicare la pertinenza e la strumentalità del documento richiesto in ostensione all'azione legale da intraprendere e quindi esplicitare la situazione giuridica che intendeva tutelare. In carenza di tale interesse all'accesso, l'Amministrazione legittimamente potrebbe rigettare l'istanza di accesso.

Ricorrente: S.a.s. - in persona del legale rappresentante

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

La S.a.s., a seguito di irregolarità riscontrate durante un'ispezione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di, ha subito l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e la sospensione dall'attività.

Conseguentemente la S.a.s. ha presentato, in data 4 giugno 2016, formale istanza di accesso agli atti per il tramite dell'avv. di Venezia, chiedendo l'ostensione dei documenti relativi al procedimento ispettivo ed in particolare delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro dai tre lavoratori risultati irregolari.

Questi ultimi, interessati anch'essi a conoscere il tenore verbale di quanto era stato verbalizzato dagli ispettori, sottoscrivevano personalmente la predetta istanza unitamente al legale rappresentante della società, prestando il loro consenso all'accesso.

L'istante motivava la suddetta istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito tramite l'impugnazione del verbale e dei provvedimenti sanzionatori.

In data, 15 giugno 2016, l'amministrazione adita rigettava l'istanza di accesso motivandola con l'assunto che la divulgazione delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori potrebbe esporli ad azioni discriminatorie o indebite pressioni e pregiudizi, ritenendo pertanto prevalente la tutela dei lavoratori rispetto al diritto di accesso. Richiamando, in tema, il D.M.L. 757/'94.

Avverso tale provvedimento la S.a.s., per il tramite dell'avvocato, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in data 30 giugno u.s., memoria dell'amministrazione adita la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con particolare riferimento alla necessità di tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni agli ispettori.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.a.s la Commissione osserva quanto segue.

In tema di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nei verbali ispettivi il Consiglio di Stato, sez. VI con la sentenza 4035/2013 ha precisato che la Giurisprudenza amministrativa "benchè con indirizzo non univoco, ma comunque da rapportare di volta in volta alle specifiche vicende contenziose

– ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65, 19.11.1996, n. 1604, 22.4.2008, n. 1842 e 9.2.2009, n. 736).”

Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha puntualizzato che: “Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che escludano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.

Tale sentenza, pur ritenendo preminente in linea di principio la tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni – e ciò in linea con la costante giurisprudenza amministrativa – ribadisce la possibilità di una valutazione caso per caso in merito al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Orbene la richiamata finalità di tutela dei lavoratori, espressa dalla Direzione Territoriale del Lavoro, in linea con la richiamata tendenza giurisprudenziale, non appare nel caso di specie necessaria.

Gli stessi lavoratori, che hanno rilasciato le dichiarazioni agli ispettori verbalizzanti, hanno sottoscritto la istanza di accesso, prestando il loro consenso all’accesso de quo, avendo essi stessi la volontà di verificare – secondo quanto dichiarato dall’avvocato la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente verbalizzato. Anche in riferimento alle modalità di protezione delle identità dei lavoratori dichiaranti (oscuramento dei nomi) si osserva che, nel caso di specie, tale cautela sarebbe superflua essendo ben note le identità dei lavoratori oggetto di ispezione.

Con riferimento all’esercizio del diritto di difesa il Consiglio di Stato, nella valutazione del bilanciamento degli opposti interessi rispetto all’accesso, nella medesima sentenza ribadisce che “non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.

Nel caso di specie la ricorrente – sanzionata pecuniariamente e con la sospensione dell’attività - prospetta la impugnazione dei provvedimenti sanzionatori e del verbale, con proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c.: a tale ultimo fine la ricorrente rileva la necessità di acquisire le dichiarazioni rese proprio al fine di contestarne la veridicità.

Sulla base delle suesposte argomentazioni e con riferimento alla possibilità di valutare, nel caso concreto, la preminenza dell'uno o dell'altro interesse – quello all'accesso e quello alla tutela dei lavoratori - nel bilanciamento degli stessi, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Geografico Militare

FATTO

Il sig., tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico Militare, ha presentato, il 6 maggio 2016, al medesimo istituto tre istanze di accesso agli atti relativi ad un procedimento disciplinare a suo carico.

In particolare l'istante richiedeva l'estrazione di copia della seguente documentazione:

- copia della lettera - e della pertinente relazione contenente eventuali pareri e commenti - con cui sono state inoltrate dal Vice Comandante al Comandante IGM le osservazioni dell'istante rivolte in via gerarchica al medesimo comandante;
- documento protocollo n. / del 4 aprile 2016;
- documento integrale già consegnato all'istante il 14 aprile 2016 a stralcio sprovvisto di firma, timbro dell'autorità ed intestazione dell'ente e dell'unità organizzativa, data e numero di protocollo;
- verbale redatto nel corso della convocazione del 14 aprile 2016 nonché copia delle lettere con cui le predette istanze di accesso venivano inoltrate ai superiori gerarchici;
- copia della lettera di accompagnamento con cui l'istanza di accesso è stata inoltrata al livello superiore.

Formatosi il silenzio-rigetto sulle istanze de quibus il sig., ha adito, con tre distinti ricorsi datati 13 giugno 2016, la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta all'istante comunicazione dell'IGM con la quale il medesimo Istituto, con riferimento alle istanze di accesso presentate, ha convocato il ricorrente presso il Servizio Legale per l'esatta individuazione della documentazione richiesta al fine di consentirne l'accesso.

Con comunicazione del 3 luglio u.s. il ricorrente dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione oggetto delle richieste di accesso presentate.

DIRITTO

Con riferimento ai gravami presentati dal sig., la Commissione in via preliminare dispone la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e, preso atto della dichiarazione del

ricorrente di aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi improcedibili per cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Geografico Militare

FATTO

Il sig., tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico Militare, ha presentato, il 6 maggio 2016, al medesimo istituto tre istanze di accesso agli atti relativi ad un procedimento disciplinare a suo carico.

In particolare l'istante richiedeva l'estrazione di copia della seguente documentazione:

- copia della lettera - e della pertinente relazione contenente eventuali pareri e commenti - con cui sono state inoltrate dal Vice Comandante al Comandante IGM le osservazioni dell'istante rivolte in via gerarchica al medesimo comandante;
- documento protocollo n. / del 4 aprile 2016;
- documento integrale già consegnato all'istante il 14 aprile 2016 a stralcio sprovvisto di firma, timbro dell'autorità ed intestazione dell'ente e dell'unità organizzativa, data e numero di protocollo;
- verbale redatto nel corso della convocazione del 14 aprile 2016 nonché copia delle lettere con cui le predette istanze di accesso venivano inoltrate ai superiori gerarchici;
- copia della lettera di accompagnamento con cui l'istanza di accesso è stata inoltrata al livello superiore.

Formatosi il silenzio-rigetto sulle istanze de quibus il sig. ha adito, con tre distinti ricorsi datati 13 giugno 2016, la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta all'istante comunicazione dell'IGM con la quale il medesimo Istituto, con riferimento alle istanze di accesso presentate, ha convocato il ricorrente presso il Servizio Legale per l'esatta individuazione della documentazione richiesta al fine di consentirne l'accesso.

Con comunicazione del 3 luglio u.s. il ricorrente dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione oggetto delle richieste di accesso presentate.

DIRITTO

Con riferimento ai gravami presentati dal sig., la Commissione in via preliminare dispone la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e, preso atto della dichiarazione del

ricorrente di aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi improcedibili per cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Geografico Militare

FATTO

Il sig., tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico Militare, ha presentato, il 6 maggio 2016, al medesimo istituto tre istanze di accesso agli atti relativi ad un procedimento disciplinare a suo carico.

In particolare l'istante richiedeva l'estrazione di copia della seguente documentazione:

- copia della lettera - e della pertinente relazione contenente eventuali pareri e commenti - con cui sono state inoltrate dal Vice Comandante al Comandante IGM le osservazioni dell'istante rivolte in via gerarchica al medesimo comandante;
- documento protocollo n. / del 4 aprile 2016;
- documento integrale già consegnato all'istante il 14 aprile 2016 a stralcio sprovvisto di firma, timbro dell'autorità ed intestazione dell'ente e dell'unità organizzativa, data e numero di protocollo;
- verbale redatto nel corso della convocazione del 14 aprile 2016 nonché copia delle lettere con cui le predette istanze di accesso venivano inoltrate ai superiori gerarchici;
- copia della lettera di accompagnamento con cui l'istanza di accesso è stata inoltrata al livello superiore.

Formatosi il silenzio-rigetto sulle istanze de quibus il sig. ha adito, con tre distinti ricorsi datati 13 giugno 2016, la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta all'istante comunicazione dell'IGM con la quale il medesimo Istituto, con riferimento alle istanze di accesso presentate, ha convocato il ricorrente presso il Servizio Legale per l'esatta individuazione della documentazione richiesta al fine di consentirne l'accesso.

Con comunicazione del 3 luglio u.s. il ricorrente dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione oggetto delle richieste di accesso presentate.

DIRITTO

Con riferimento ai gravami presentati dal sig., la Commissione in via preliminare dispone la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e, preso atto della dichiarazione del

ricorrente di aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi improcedibili per cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La signora , rimasta invalida a seguito di un investimento stradale, ha presentato in data 2 maggio 2016, istanza di accesso al Prefettura di, chiedendo l'ostensione di tutti i documenti amministrativi ricevuti dalla medesima amministrazione e relativi al sinistro stradale in cui l'accedente è persona offesa, inclusa la "memoria difensiva" della responsabile del sinistro.

Sulla predetta istanza si formava silenzio-rigetto avverso il quale la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 10 giugno u.s., affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione adita nella quale la medesima dichiara che i documenti relativi ai sinistri devono essere richiesti all'ente che li ha formati, puntualizzando che non sia possibile consentire l'accesso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza delle persone; rileva inoltre una carenza in capo all'istante di un interesse attuale e serio all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene che debba dirsi certamente esistente un interesse diretto concreto ed attuale della ricorrente all'accesso de quo, avendo ad oggetto gli atti relativi all'incidente che direttamente l'ha coinvolta in qualità di vittima.

Risultano, pertanto, prive di pregio le argomentazioni della amministrazione adita laddove la medesima rileverebbe la carenza di attualità dell'interesse trattandosi, allo stato, di una presunzione di responsabilità del trasgressore. Lo stesso è a dirsi per la invocata necessità di tutela della riservatezza delle persone coinvolte: l'ostensione dei rapporti e dei documenti relativi ad incidenti stradali non appare idonea a ledere il diritto alla privacy, essendo presumibile che questi contengano solo informazioni relative alla dinamica degli incidenti e alle conseguenze dei medesimi.

Con riferimento all'eccezione, della amministrazione adita, che i documenti in questione vadano richiesti agli enti che li hanno formati la Commissione osserva quanto segue.

Qualora la Prefettura detenga stabilmente la documentazione oggetto di richiesta di accesso è tenuta ad ostenderla (ex art. 25 comma 2 legge 241/'90). Ove, invece, non ne sia in possesso, tale ultima circostanza non giustifica il diniego di accesso: l' amministrazione adita in tale ipotesi deve trasmettere l'istanza di accesso all'amministrazione che effettivamente detenga la documentazione.

Si osserva inoltre che la richiesta della istante è stata rivolta alla Prefettura proprio al fine di capire quale documentazione fosse stata effettivamente trasmessa a quest'ultima, ai fini della composizione del fascicolo relativo all'incidente.

Avuto riguardo al documento indicato come "memoria difensiva" la Commissione rileva che ove con tale espressione la ricorrente intendesse riferirsi all'atto processuale del giudizio penale in corso, lo stesso non sia accessibile ex 241/90, non potendo questo essere inteso quale "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 lett. d) della predetta legge.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie relativamente a tutti gli atti amministrativi afferenti all'incidente stradale occorso alla ricorrente, dichiarandolo invece inammissibile con riferimento alla richiesta di "memoria difensiva", ove intesa quale atto processuale. Per l'effetto, la Commissione invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

Il Sig., docente di tecnologie musicali presso il liceo di, ha presentato all'USR un'istanza di accesso ai "titoli di accesso ed abilitazioni dei candidati, relativi alla Regione, iscritti al concorso a cattedra per Tecnologie Musicali- A063" indicando le seguenti motivazioni:

- continuità didattica data da 5 anni di servizio presso lo stesso istituto:
- tutela del posto di lavoro

Formatosi il silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in data 29 giugno u.s., memoria del USR in cui l'Ufficio specifica che, non avendo l'istante partecipato al concorso de quo, non poteva dirsi sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso e che la richiesta ostensiva appariva volta ad operare un controllo sull'attività dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorrente non ha fornito prova alcuna della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo: tale interesse non può dirsi esistente per il solo fatto della necessità di conservazione del proprio posto di lavoro nei confronti di altri potenziali docenti della medesima materia. Il ricorrente non ha fornito, altresì, alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il ricorrente, Appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo di, ha presentato, in data 10 marzo 2016, istanza di trasferimento presso il Comune di a seguito della nomina elettiva a Consigliere Comunale nel predetto Comune, al fine di poter svolgere in pieno il proprio mandato elettorale.

In ordine a tale istanza ha ricevuto una comunicazione con la quale il Comando Legione Carabinieri riferiva di voler adottare una valutazione negativa al trasferimento, considerando il mandato elettorale un semplice criterio di priorità e non sussistendo un diritto soggettivo al trasferimento in tale ipotesi.

Essendo venuto il ricorrente a conoscenza del trasferimento di alcuni militari, proprio in quel periodo, nelle sedi dal medesimo richieste, presentava formale istanza di accesso all'elenco completo di tutti i trasferimenti avvenuti dal 10 marzo 2016 e le relative pratiche di tutti i trasferimenti per la provincia di.....

L'amministrazione adita, ritenendo l'istanza di accesso finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a., la rigettava con provvedimento notificato il 5 giugno 2016, avverso il quale il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 14 giugno u.s., affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato poiché l'istante ha richiesto di accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridica-soggettiva.

Tale forma di accesso cd. endoprocedimentale trova regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90: la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento conferisce all'accedente la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione.

Il diniego opposto dall'amministrazione adita deve pertanto considerarsi illegittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. aveva presentato, in data 14 maggio 2015, ricorso alla Commissione per l'accesso contro l'INPS di, avverso il silenzio rigetto maturato in ordine ad una propria richiesta di accesso.

Nella seduta del 10 giugno 2015 la Commissione accoglieva il ricorso de quo, subordinatamente alla avvenuta adozione da parte dell'amministrazione adita del provvedimento richiesto.

Con un nuovo ricorso del 13 giugno 2016 il sig. ha adito nuovamente la Commissione per l'accesso, non avendo - ancora ad oggi - ricevuto la documentazione oggetto di richiesta d'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione rileva che il ricorso verte su questione già decisa dalla Commissione stessa, in ordine alla quale il ricorrente non ha aggiunto elementi di novità che richiedano una nuova valutazione della questione. Si specifica, inoltre, che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle proprie decisioni, non ha poteri di ottemperanza i quali sono, ex lege, riservati alla giurisdizione amministrativa dei T.A.R..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL di

FATTO

La sig.ra, dipendente dell'INAIL di, in data 5 maggio 2016, ha presentato al predetto istituto formale istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di valutazione di attribuzione del salario accessorio.

In particolare l'istante richiedeva l'ostensione delle schede di valutazione individuali dei colleghi di Sede, aventi la medesima qualifica.

L'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del 18 maggio u.s., sulla dichiarata esigenza di tutela dei dati personali degli altri impiegati sottoposti alla medesima valutazione, nonché sul rilievo della carenza di un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso e della precisa indicazione del documento richiesto in ostensione.

Avverso tale provvedimento la sig. ra ha adito la Commissione, con ricorso del 10 giugno u.s., affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta in data 30 giugno u.s. memoria dell'amministrazione adita la quale si riporta alle argomentazioni dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione, in linea con una propria precedente decisione - avente ad oggetto la richiesta di accesso alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori - ritiene pienamente ostensibili ai dipendenti i documenti relativi alla ripartizione del salario accessorio, sulla base delle seguenti argomentazioni.

A norma dell'art. 22, comma 2, della legge 241/90 l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, "costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione". Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d'accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell'art. 22.

Invero l'art. 24, comma 6, d) della medesima Legge, in deroga all'indicato principio generale, consente di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone", con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli "professionale" e "finanziario".

Nel caso in esame tale deroga non si riterrebbe giustificata essendo l'attribuzione del salario accessorio un procedimento d'ufficio che ha per destinatari la generalità dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale.

Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere agli atti del relativo procedimento.

Inoltre il procedimento in questione è fondato, in sostanza, su una valutazione di merito comparativo dell'impegno e della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dall'Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti.

Qualora non venisse consentito l'accesso verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: URP – Regione/ Direzione Regionale Bilancio

FATTO

La sig.ra, in qualità di genitore del minore, in data 15 gennaio 2016, ha presentato all'URP –Regione, un'istanza di accesso alle richieste mediche per le quali l'amministrazione ha avviato una procedura di recupero del credito nei confronti del medesimo, per carenza del diritto all'esenzione dal ticket sanitario.

In data 18 gennaio 2016 l'URP inoltrava l'istanza alla Direzione Regionale Bilancio per competenza.

Su tale ultima istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale la sig.ra presentava, in data 13 giugno u.s., ricorso alla Commissione per l'accesso agli atti, affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato ben oltre i trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come previsto dall'art. 25 comma 4 Legge 241/'90 e art. 12 comma 2 DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 13 aprile 2016, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della richiesta formale di accesso alla seguente documentazione:

- copia di tutta la documentazione presente presso la Direzione Regionale relativa alle comunicazioni e note intercorse tra la UILPA (Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione) e la Direzione Regionale medesima, dall'1/01/2013 al 25/03/2015, riguardanti l'istante e l'Ufficio Provinciale Territorio di diretto dal ricorrente medesimo.
- copia della relazione conoscitiva e dei relativi allegati, disposta dal direttore pro tempore relativa alla conduzione dell'Ufficio di da parte del ricorrente, a seguito di denuncia della UILPA di avente ad oggetto l'operato del ricorrente.

La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione giuridica, rivestendo il ricorrente la qualità di parte offesa nel giudizio pendente innanzi al tribunale di, a carico della responsabile UILPA, per il reato p.p. dall'art. 595 comma 3 c.p., anche con riferimento alla costituzione di parte civile nel processo de quo.

L'Amministrazione adita negava l'accesso richiamando la necessità di tutela della riservatezza di una pluralità di soggetti controinteressati coinvolti nella vicenda, ma riconoscendo la sussistenza di un interesse dell'istante all'accesso, inviava al medesimo uno stralcio della relazione medesima contenente le conclusioni della predetta indagine conoscitiva al fine dichiarato di preservare il clima di lavoro.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato in data 3 giugno 2016 ricorso alla Commissione per l'accesso affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Notificato il ricorso alla UILPA, in qualità di controinteressata all'accesso, quest'ultima ha espresso opposizione all'accesso de quo deducendo, tra l'altro la non utilizzabilità in giudizio - pendente a carico di un solo soggetto del sindacato - della documentazione richiesta relativa a numerosi altri soggetti con riferimento ad interi anni di corrispondenza. Ha richiamato, altresì, l'obbligo alla segretezza del servizio audit interno della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione adita con propria memoria, nel ribadire le argomentazioni addotte a sostegno del diniego opposto, ha ulteriormente dedotto che le informazioni utili all'istante per l'acquisizione di elementi di prova – con riguardo al giudizio penale pendente - avrebbero dovuto essere dal medesimo acquisite ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione rileva che la richiesta ostensiva avente ad oggetto tutte le comunicazioni intercorse tra la Direzione Regionale e la UILPA, in più di un biennio, appare volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione. Pertanto il ricorso deve ritenersi, relativamente a tale parte, inammissibile.

Avuto riguardo, invece, alla richiesta di copia della relazione conoscitiva e dei relativi allegati di cui al fatto la Commissione ritiene che il ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere a tali documenti e ciò, non tanto con riferimento alla pendenza del giudizio penale, che lo coinvolge in qualità di parte offesa, ma sull'assunto che il ricorrente è stato oggetto di indagine relativa al proprio operato sul luogo di lavoro, in qualità di Dirigente.

Appare, però, preminente la necessità di protezione di soggetti terzi – i dipendenti - che hanno reso dichiarazioni nell'ambito della indagine conoscitiva de qua qualora permanga tra gli stessi e l'istante un rapporto di subordinazione. In tale ultima ipotesi, ai fini della ostensione della relazione oggetto di richiesta, l'amministrazione adita provvederà all'oscuramento delle identità personali e dei dati personali dei predetti dipendenti al fine di evitare pregiudizi a carico dei medesimi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie limitatamente alla richiesta ostensiva avente ad oggetto la relazione relativa all'operato del ricorrente, con applicazione delle modalità di protezione dei dipendenti che si trovino ancora in posizione di subordinazione rispetto al medesimo, tramite oscuramento delle loro identità e dati e, per l'effetto, invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione. La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di

FATTO

La sig.ra presentava, in data 10 maggio 2016, all'I.N.P.S. di istanza di accesso alla documentazione relativa alla liquidazione del trattamento di fine servizio dell'ex coniuge, sig

Motivava tale istanza con la necessità di azionare in giudizio il diritto alla propria quota della indennità di fine rapporto maturata dal sig, a cui carico è stato disposto l'obbligo di versamento di assegno divorzile, con la sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio n. 3292 del 2014.

La ricorrente riferisce che l'Amministrazione adita ha rigettato l'istanza con provvedimento del 19 maggio 2016, che non risulta allegato al ricorso de quo, sull'assunto della carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso.

Avverso tale provvedimento di diniego la Sig.ra ha presentato, per il tramite dell'avvocato di, in data 12 giugno u.s., ricorso a questa Commissione affinché ne valutasse la legittimità, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Con nota inviata alla Commissione in data 1 luglio u.s. l'I.N.P.S. di ha dichiarato di aver fornito all'avvocato tutte le informazioni richieste nell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'I.N.P.S. di di cui al fatto e ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali Finanziarie – Direzione Centrale per le Risorse Umane

FATTO

Il signor, dipendente del Ministero dell'Interno, in servizio presso la Prefettura di, in data 16 febbraio 2016 presentava al Prefetto di la propria candidatura per il conferimento della posizione organizzativa del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di per l'anno 2016.

In data 11 aprile 2016 apprendeva che la posizione organizzativa di cui trattasi era stata assegnata al F.E.F.

In data 12 aprile 2016 presentava istanza, tramite il proprio Ufficio, al Ministero dell'Interno di accesso ai documenti endoprocedimentali per il conferimento della detta posizione.

Poneva a fondamento la circostanza che l'individuazione della posizione organizzativa deve essere operata e motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza de qua, il sig. adiva nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva il 24/6/2016 memoria dell'Amministrazione resistente che evidenziava che per mero disguido, verificatosi anche in corrispondenza con il passaggio di consegne del Dirigente responsabile destinato ad altro incarico, non era stata riscontrata l'istanza.

Precisava il Ministero che non risultavano comunque agli atti elementi di valutazione tra la posizione organizzativa conferita per l'anno 2016 e la posizione del dott., in quanto la Prefettura di ha trasmesso al Dicastero soltanto la proposta e la valutazione in riferimento alla posizione organizzativa della sig.a

Rappresentava infatti che il dott., al di fuori di quanto previsto dalla disciplina vigente, presentava all'ufficio di appartenenza una autoproposta per il conferimento della posizione organizzativa, che tuttavia non si è tradotta in alcuna formale ulteriore richiesta di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa da parte della Prefettura di al funzionario in oggetto.

Stante quanto sopraindicato, il Ministero non ha esaminato l'istanza autonomamente prodotta dal dott., in quanto non corrispondente alle disposizioni previste dalla circolare n. 6/RU del 9 febbraio 2016 recante indicazioni per il conferimento delle posizioni organizzative.

I documenti valutativi endoprocedimentali pertanto sono in esclusivo possesso della Prefettura di

DIRITTO

La Commissione osserva che, in base alle osservazioni formulate dall'Amministrazione resistente nella nota del 24/6/2016, il ricorso deve essere rigettato nei confronti del Ministero dell'Interno, in quanto gli atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, non sono in possesso dell'Amministrazione resistente, ma della Prefettura di, cui non era indirizzata l'istanza di accesso.

L'Amministrazione resistente avrebbe dovuto, peraltro, trasmettere l'istanza alla Prefettura di, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR 184 del 2006.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso, invitando l'amministrazione resistente a provvedere nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direttore Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione
.....

FATTO

Il dep., parlamentare italiana presso la Camera dei deputati, rivolgeva in data 2 maggio 2016 a mezzo p.e.c., ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, del D.Lgs. n. 33 del 2013, un'istanza di accesso al Dipartimento della Regione dell'acqua e dei rifiuti, per avere copia dei seguenti documenti amministrativi e relativi allegati e in particolare:

- 1) bandi di gara e verbali di svolgimento e, ove avvenuta, di aggiudicazione gara e documento più recente di stato avanzamento lavori relativamente agli impianti di compostaggio siti nei comuni di,,,, indicati alle pagine 12-15 del “piano stralcio per l’attuazione degli interventi per l’implementazione impiantistica” (prot. 24911 del 5 giugno 2015, a firma del Dirigente generale, Ing.);
- 2) documento più recente di stato di avanzamento lavori relativo alle piattaforme di, (TMB e Vasca E), di, contrada (TMB e vasca B2) e di, contrada, la cui consegna lavori era prevista per l’aprile 2016 secondo quanto indicato a pagina 12 (e nel cronoprogramma a pagina 32) del “piano stralcio per l’attuazione degli interventi per l’implementazione impiantistica” (prot. 24911 del 5 giugno 2015, a firma del Dirigente generale, Ing.);
- 3) atti predisposti nel 2016 dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’impianto di biostabilizzazione a servizio della discarica di Siculiana, inclusa copia della documentazione relativa al ricorso da parte della, relativamente al termine assegnato dal Dipartimento per la realizzazione di tale impianto;
- 4) documento più recente di stato avanzamento lavori relativo al piano di caratterizzazione della discarica di
- 5) bando di gara, verbali di gara ed eventualmente verbali di aggiudicazione e documento più recente di stato avanzamento lavori relativamente al progetto MISE V vasca della discarica di, citato a p. 26 della nota prot. del 5 giugno 2015, a firma del Dirigente generale, Ing.

Quanto sopra, in qualità di soggetto pubblico e al fine di acquisire una maggiore e più completa cognizione dei documenti oggetto della presente istanza, ritenuti necessari all’esercizio della propria attività istituzionale e delle funzioni di sindacato ispettivo.

La richiesta veniva formulata anche come richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e qualora il dato/informazione oggetto della presente istanza risultasse pubblicato chiedeva di comunicare il relativo collegamento ipertestuale.

In data 17.06.2016 adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione alla richiesta di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si riferisce all'istanza proposta ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico) che non rientra nella competenza di questa Commissione in quanto, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso, il citato D.lgs. contempla una forma di tutela in via amministrativa, che si concreta in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo e non è, pertanto, direttamente tutelabile in questa sede.

Con riguardo all'istanza di accesso contestualmente formulata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Dipartimento di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr. sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) dà continuità al proprio orientamento di carattere generale (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 17 settembre 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 e del 15 marzo 2016), in base al quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) e dei consiglieri regionali di alcune Regioni, in virtù di leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

La Commissione rileva come il parlamentare/senatore non possa fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato.

L'istanza di accesso è inammissibile anche con riferimento all'invocato principio di leale collaborazione istituzionale tra amministrazioni, di cui al citato articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90.

Orbene, se è vero che in talune circostanze anche una parte pubblica può essere titolare di un vero e proprio diritto d'accesso, vero è anche che ciò accade solo quando una pubblica amministrazione "si trovi in posizione di soggetto amministrato nei confronti di altra pubblica amministrazione" (Cons. di Stato, Sez. V, 7.11.2008, n. 5573). Il che non è certo quanto accade nella specie, essendo inimmaginabile che un parlamentare venga qualificato come "pubblica amministrazione" in posizione di soggezione nei confronti di qualsivoglia istituzione del potere esecutivo.

Ancora: titolare del potere di esigere leale collaborazione non è qualunque soggetto investito di pubbliche funzioni, ma solo un soggetto qualificabile come amministrazione pubblica (Cfr.: Cons. di Stato, Sez. V, 27.5.2011, n. 3290 che puntualizza i rapporti tra Amministrazione pubblica legittimata attiva ed Amministrazione pubblica legittimata passiva). Ed un parlamentare non può essere qualificato Amministrazione pubblica.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da una parlamentare della Repubblica, investita di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

I tradizionali strumenti per l'acquisizione di elementi informativi da parte del Parlamento nei confronti del Governo e, per suo tramite, dell'amministrazione, sono gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze in modo particolare), le inchieste parlamentari, le indagini conoscitive e le audizioni. Strumenti tutti disciplinati nei regolamenti parlamentari. In tal senso, dispongono le norme contenute negli articoli 143, commi 1-3, del regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 46, commi 1 e 2, e 47 del regolamento del Senato. Dette disposizioni prevedono, fra l'altro, la richiesta a ministri e rappresentanti del Governo volta ad ottenere ufficialmente la trasmissione di "notizie, dati o documenti" utili all'attività delle commissioni parlamentari, o la relazione, eventualmente anche scritta, circa l'attuazione e la esecuzione data a leggi, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dalle Camere. Siffatti strumenti attribuiscono, in ogni caso, il potere di accesso ai documenti non al singolo parlamentare, ma all'organo collegiale, secondo procedure autonomamente stabilite da ciascun ramo del Parlamento.

Anche sotto tale profilo il ricorso appare quindi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

FATTO

La ricorrente, avendo partecipato alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (n. 470 posti per la Regione) e stante il giudizio di "non idoneità" ricevuto in seguito alla prova orale del giorno 20 maggio 2016, con istanza del 14/06/2016 ha chiesto di potere accedere a tutti gli atti riguardanti e, inerenti al tirocinio teorico/pratico, nonché la relazione del tutor, la relazione del Direttore dell'ufficio cui il candidato è stato assegnato, il verbale integrale dell'orale con la valutazione dei titoli e dl cv; nonché le metodologie e i criteri di valutazione (griglie) prestabiliti inerenti al tirocinio teorico/pratico, la valutazione dell'esame orale, dei titoli e del CV.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 14 giugno 2016 ha rinviato il chiesto accesso, come disposto dal decreto ministeriale del 19 ottobre 1996, n. 603 e precisato dalla circolare ministeriale del 28 luglio 1997, n. 213, fino all'approvazione della graduatoria definitiva generale di merito. Tale differimento, è stato dedotto, è necessario per conciliare l'esigenza di garantire la speditezza dei lavori della Commissione esaminatrice con quella della trasparenza.

Avverso il provvedimento di differimento, la ricorrente ha adito la Commissione. Nel gravame la sig.ra precisa che per tutelare la propria posizione nelle sedi opportune, il differimento viene a pregiudicare i suoi diritti, perché il termine è tardivo per poter presentare legittimo ricorso.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia del 29 giugno 2016.

DIRITTO

In generale la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *“Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso dal momento che la conclusione della procedura per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari potrebbe essere rallentata dalle istanze di accesso relative alla procedura non ancora conclusa.

Ha posto a fondamento del differimento dell'accesso il decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 603 e la circolare 28 luglio 1997, n. 213, che invero attribuiscono potere discrezionale in merito al contemperamento dell'interesse alla conoscenza degli atti e dei documenti amministrativi di cui abbia disponibilità con l'esigenza di speditezza dell'azione dei pubblici poteri.

La Commissione osserva sul punto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e ha un urgente bisogno all'accoglimento dell'istanza di accesso, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore nella procedura della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo nella nomina (decisione della Commissione, seduta 11 maggio 2012).

D'altronde il differimento, legato all'approvazione della graduatoria definitiva generale di merito, non è elemento idoneo a legittimare nel caso specifico il differimento dell'accesso, in quanto non è specificato perché l'ostensione di documentazione relativa, peraltro, ad una singola istanza di accesso, possa compromettere la speditezza dei lavori della Commissione.

Va peraltro considerato che, trattandosi di accesso endoprocedimentale, orientato alla tutela immediata della propria posizione giuridica lesa, sussiste il diritto della ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Scuola Militare

FATTO

Il signor, C. le Magg. Ca. Se. dell'Esercito effettivo presso la Scuola Militare, ha presentato in data 4 Aprile 2016, al Comando Ufficio Maggiorità e Personale della Scuola Militare..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- registro dei richiami che gli è stato fatto sottoscrivere mediante apposizione della propria firma dal Capitano comandante della C.C.S., in occasione di presunta manchevolezza in data 04.06.2015.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

la richiesta è motivata al fine di tutelare il diritto soggettivo, l'interesse legittimo ad adire ai rimedi giurisdizionali (penali, amministrativi, civili ecc.) per la dovuta azione risarcitoria, da effettuarsi nei confronti di chicchessia, eventualmente resosi responsabile dei danni patiti e del danno patente.

L'Amministrazione, con nota assunta a protocollo n. del 04/05/2016, ha rigettato l'istanza di accesso, sul rilievo che recenti modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare hanno abrogato il documento adito, ovvero "il registro dei richiami" (art. 1359 del COM, co. 3 e 4 modificato dall'art. 4, co. 1, lett. iii) n. 2) del D.Lgs. n. 20/2012).

L'accedente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'ufficio interessato.

In data 07/07/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha fatto presente che sebbene il militare abbia sottoscritto una sorta di "registro similare", quest'ultimo è stato distrutto dall'allora Comandante della Compagnia e pertanto non vi è copia del documento.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Occorre prendere le mosse da quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota con cui è stata rigettata l'istanza di accesso circa il fatto che il comma 3 dell'art. 1359 del Codice dell'Ordinamento Militare è stato sostituito dal seguente "*Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione*".

Pertanto, non dando luogo il richiamo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ed essendo stato abrogato il registro dei richiami, non sussiste alcun interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione del documento in capo al ricorrente.

Da ultimo, avendo fatto presente l'Amministrazione nella nota datata 06/07/2016 che il registro è stato distrutto, il documento non è materialmente esistente agli atti dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Nord Spa

FATTO

Il sig. ha presentato in data 15.04.2016 alla società resistente istanza di accesso ai documenti concernenti tutti i ruoli esattoriali relativi all'estratto di ruolo allegato all'istanza, unito a copia delle notifiche dei medesimi.

In data 130.6.2016 ha adito la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dalla società resistente.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.

Passando ad esaminare il ricorso, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie, l'interesse al ricorso non è indicato, né sono indicati nell'istanza di accesso i motivi posti a fondamento della richiesta.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettere *b)* e *c)*, dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il signor, docente, ha presentato in data 14/04/2016 all'Ufficio Scolastico Regionale per la richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- certificato di abilitazione di tutti i candidati iscritti al concorso a cattedre 2016 per la classe di concorso AD03 nella regione

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: sembrerebbe che più di un candidato non sia in possesso dell'unica abilitazione che dà l'accesso al concorso, ovvero l'abilitazione A031/A032.

Il signor, in data 10.6.2016, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Il 30/06/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione che l'istanza non può essere accolta, in quanto si sta svolgendo una procedura concorsuale che vede complessivamente coinvolti oltre 15.000 partecipanti e l'istanza paralizzerebbe del tutto l'attività amministrativa.

Rappresentava l'Amministrazione che, ove l'interesse del candidato sia quello di evitare che soggetti privi del titolo di accesso al concorso vi partecipino, detto interesse appare al momento attuale del tutto insussistente.

Attenendosi alle previsioni del bando di concorso e in particolare dall'art.3 comma 4 del DDG 106 del 23102/2016 che recita "*I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale*", vi è stata solo una ammissione con riserva dei candidati.

Nelle more dello svolgimento della procedura ha altresì evidenziato che si sta procedendo alla valutazione puntuale delle domande ed alle esclusioni dei candidati privi di titolo.

Solo terminata tale fase sussisterà un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere la posizione giuridica e concorsuale degli altri concorrenti, ammesso che ricorrano le altre condizioni di legge.

DIRITTO

Stante quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 30/06/2016 e la partecipazione alla procedura di oltre 15.000 partecipanti, la Commissione fa rilevare che, in conformità alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, il ricorso non può trovare accoglimento, configurandosi la richiesta di accesso come preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto/.....

FATTO

La parte ricorrente, in data 30/04/2016, chiedeva all'Amministrazione resistente copia dei documenti dalla medesima sottoscritti attestanti la sua frequenza delle ore di formazione tenutesi presso la sede dell'Istituto nei giorni 8-9-10-16-21-24 settembre dell'anno scolastico 2015/2016.

Avverso il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito all'accesso opposto dall'Istituto e assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 05/07/2016 perveniva memoria dell'Istituto che faceva presente che l'interessata ha inviato l'istanza di accesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ".....", che è l'indirizzo di posta elettronica della sede di

Ha fatto presente che detta istanza non risulta pervenuta, probabilmente per problemi che la Scuola ha avuto in quel periodo con i collegamenti ad internet.

Ha altresì dedotto che i Docenti in servizio presso l'ITAS "....." sono a conoscenza che tutte le loro richieste devono essere presentate al Protocollo della sede di o trasmesse per posta elettronica all'indirizzo e-mail:

DIRITTO

La Commissione prende atto di quanto comunicato dall'Istituto e segnatamente sui problemi tecnici che la Scuola ha avuto con i collegamenti ad internet nel periodo di inoltro dell'istanza di accesso.

In ogni caso ritiene che l'istanza di accesso, di cui l'Istituto ormai è venuto a conoscenza, sia meritevole di essere accolta, essendo evidente che, avendo svolto la parte ricorrente delle ore di formazione presso l'Istituto, è legittimata ad accedere alla relativa documentazione, quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....” di

FATTO

La Signora ha presentato il 18/04/2016 presso l'Amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti richiesti agli enti che hanno rilasciato i titoli dichiarati nelle domande della collega, ivi inclusi i documenti attestanti il conseguimento in data 06/06/2011 e in data 04/06/2011 dei due titoli di dottorato di ricerca autocertificati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla collega a pag. 5 del modello A2 valido per il triennio 2011-2014 e di tutti gli atti inerenti, pertinenti e consequenziali, ivi incluso l'eventuale controricorso della collega.

A fondamento della predetta istanza ha dedotto che occupando una posizione in graduatoria di III fascia (Cl. Di c. A012) inferiore ma prossima a quella della collega, potrebbe essere stata lesa non potendo ottenere l'assegnazione delle supplenze attribuite invece alla sulla base di un punteggio errato.

Il 17/05/2016 l'Amministrazione ha negato l'accesso, in quanto si configura preordinatamente un controllo sull'operato della pubblica amministrazione.

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione fa rilevare che la ricevuta della raccomandata inviata alla controinteressata non risulta leggibile.

Pertanto invita parte ricorrente a produrre copia leggibile della raccomandata attestante la notifica alla controinteressata, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente ad espletare l'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Militare Nord

FATTO

Il signor il 21/01/2016 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa al rilascio di fotocopia dello stato di servizio mod. 127/A.

Veniva rilasciata copia non aggiornata dello stesso e pertanto il ricorrente reiterava la richiesta il 29/02/2016, allegando il provvedimento di promozione DM 17/3/2004.

Formatosi il rigetto sulla sua istanza di accesso, parte ricorrente in data 08/04/2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 22 aprile 2016 il ricorrente inviava alla Commissione memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso, in quanto deduceva che l'Ufficio adito non era in grado, non poteva e non voleva trasmettere il documento aggiornato.

Il 22/04/2016 e il 26/04/2016 perveniva medesima nota, con cui l'Amministrazione resistente comunicava che il 18/04/2016 il ricorrente aveva ricevuto copia aggiornata del documento chiesto.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, nella seduta del 28 aprile 2016 dichiarava l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In data 04/06/2016 parte ricorrente adiva nuovamente la Commissione, instando per la revocazione della decisione resa in data 28 aprile 2016, adducendo che l'amministrazione avrebbe prodotto inviato una nota con data "auto-aggiornante", anziché con data immodificabile nel tempo e che invero non ha dato risposta al ricorrente, non avendo esaminato e deciso il ricorso, in quanto ha ricevuto una copia affetta da gravi irregolarità "*abrasione o correzione con il bianchetto o alterazione*".

DIRITTO

La Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso, non risultando dedotto alcun errore di fatto risultante dagli atti del giudizio.

Si osserva, infatti, che nelle note pervenute alla Scrivente rispettivamente il 22 e il 26 aprile 2016, di medesimo contenuto, l'Amministrazione ha dato atto che il signor il 18/04/2016 ha ricevuto copia aggiornata del documento richiesto.

Ha dedotto parte ricorrente che il documento richiesto era affetto da gravi irregolarità “*abrasione o correzione con il bianchetto o alterazione*” e che ciò introduce l’ipotesi di falso in atto pubblico e/o di falso ideologico.

Ma su tali profili la Commissione non ha alcuna competenza.

Si evidenzia, infatti, che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità della data delle note e agli elementi addotti dall’Amministrazione o alle valutazioni di spettanza di quest’ultima e segnatamente sulla data di trascrizione del nuovo provvedimento di promozione e sulle abrasioni o correzioni o alterazioni operate.

Per il relativo sindacato parte ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti: s.r.l., nella persona dell'amministratore unico, che agisce anche in proprio
contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

....., sia in proprio che nella qualità di amministratore unico della società s.r.l., ha presentato il 18.5.2016 all'Amministrazione resistente ricorso avverso il verbale di accertamento n. / -..... del 13/04/2016, notificato il 19/04/2016 e contestuale richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 22, 24 e 25 della Legge 241/90, avendo i ricorrenti un interesse giuridicamente rilevante all'acquisizione di tale documento amministrativo, in quanto le dichiarazioni sono unica fonte di prova dell'accertamento e non sono state allegate al verbale.

In data 25/05/2016 l'Amministrazione resistente ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso rispettivamente i "*documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro*" e i "*documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.*"

A fondamento del diniego ha ricordato recente giurisprudenza amministrativa.

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 30/06/2016 l'Amministrazione ha ribadito che la copia delle dichiarazioni dei lavoratori non può essere resa trattandosi di documenti soggetti alla normativa in materia di riservatezza e la cui visione può essere richiesta dalla A.G. interessata qualora ne necessiti.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dagli accedenti, la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invitano le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la società s.r.l.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

L'istante, dovendo costituirsi nella causa azionata dalla coerede presso il Tribunale di per “violazione dei diritti successori”, in relazione alla apertura della successione della madre, ha chiesto il 27 aprile 2016 all'amministrazione resistente di accedere alla seguente documentazione:

- copia della documentazione relativa ai redditi IRPEF della signora nel periodo dal 2010 al 2014.

A fondamento dell'istanza ha posto la necessità di acquisire detta documentazione per difendersi in giudizio e per visionare i redditi da fabbricati e la loro qualificazione fiscale in termini di soggettività passiva.

L'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza di accesso, dopo che in data 04/05/2016 la controinteressata sig.ra, espressamente notiziata come previsto ex lege dell'istanza di accesso, ha presentato motivata opposizione alla stessa.

Il rigetto è stato motivato dall'Agenzia sulla circostanza che non sussiste alcun rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta dal sig. e la difesa dei propri interessi in giudizio.

Parte ricorrente adduce la necessità di conoscere i redditi da fabbricati della controinteressata, ma, secondo l'amministrazione resistente, oggetto del giudizio instaurato tra le parti non è la posizione reddituale della sig.ra, né tantomeno gli eventuali redditi da fabbricati da quest'ultima percepiti negli anni di imposta indicati dall'istante.

Avuto riguardo ai redditi da fabbricati, l'istante non può non essere a conoscenza della natura e della redditività delle proprietà immobiliari in comproprietà con la controinteressata, essendo peraltro sufficiente ai fini della determinazione della loro soggettività passiva una semplice visura catastale.

Per quanto concerne l'eventuale fruttuosità degli stessi immobili, è lo stesso istante, in seno alla comparsa di risposta difensiva presentata presso il Tribunale di a riferire chiaramente che “*le proprietà immobiliari in comproprietà tra le parti non sono mai state fruttifere*”.

Il 01/06/2016 il ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 10/06/2016 la controinteressata ha presentato memoria alla Commissione per ribadire la propria opposizione all'accesso, evidenziando che le motivazioni addotte nel ricorso alla Commissione sono diverse da quelle avanzate nell'originaria istanza di accesso e che si fa riferimento ad

altra causa pendente avanti alla Corte di Appello di, per la quale sono scaduti i termini per il deposito di documenti.

In data 30/06/2016 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il diniego ed ha evidenziato che l'impugnazione alla Commissione contiene elementi e motivi diversi rispetto a quanto inizialmente prospettato.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, non essendo l'istanza di accesso sorretta da un interesse giuridicamente rilevante collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b).

Non sussiste, infatti, uno stretto nesso di pertinenza tra i documenti di cui si chiede l'accesso e la tutela della situazione giuridica in giudizio dell'accedente, in particolare avuto riguardo alla conoscenza dei redditi percepiti dalla controinteressata negli anni di imposta indicati.

Tra l'altro, la stessa circostanza dedotta dall'accedente che la signora ha presentato ricorso in appello presso la Corte di contro la sentenza n. del 2015 del Tribunale di, contestando la decisione del giudice di riconoscere all'altro comproprietario delle stesse unità abitative un'indennità per l'occupazione esclusiva che la signora fa di una di esse, facendo leva sulla stessa argomentazione di soggettività passiva della madre, fa emergere che lo stesso ricorrente ha già svolto la propria attività difensiva, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c..

Inoltre un'istanza di accesso a tutte le dichiarazioni dei redditi 2010-2014 non può essere finalizzata alla verifica della sola presenza nelle dichiarazioni fiscali dell'attrice delle due unità abitative in comproprietà, di cui una utilizzata dalla signora come residenza, ma da lei riferite alla madre come soggetto passivo (in quanto titolare di diritto di abitazione come coniuge superstite), in quanto, a tali fini, è sufficiente una semplice visura catastale.

L'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la "stretta indispensabilità" e, infine, la "necessità".

In tutti e tre i casi, quindi, l'istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica

connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568).

Per tali motivi, la richiesta di accesso alla posizione reddituale della sig.ra negli anni di imposta 2010-2014 deve essere rigettata.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Catania – Commissariato di Pubblica Sicurezza di

FATTO

Il sig. il 21/04/2016 ha presentato alla Questura di - Commissariato di Pubblica Sicurezza di richiesta formale di visione/estrazione copia degli “atti relativi agli interventi effettuati, su richiesta della sig.ra, dalla sezione volante del Commissariato di, rispettivamente, in data 13 marzo 2016 (alle ore, in via), in data 14/03/2016 (alle ore 20,20, in Via) ed in data 19/03/2016 (alle ore, in)”.

In tale istanza, l'esponente ha specificato che dall'unione more uxorio dei sigg. ri e è nato, in data 11/08/2015, il figlio; che la convivenza more uxorio tra le parti sopra indicate era cessata in data 13/03/2016 (e, da allora, i genitori vivono separati di fatto); che il sig., al fine di tutelare la sua relazione significativa e la continuità di vita con il piccolo, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di, ex art. 333 c.c., al fine di far cessare i comportamenti pregiudizievoli ed ostacolanti posti in essere dalla sig.ra, chiedendo di poter vedere tutti i giorni il minore; che, tra i suddetti comportamenti pregiudizievoli, il sig. ha segnalato al Tribunale per i Minorenni che la sig.ra, in ben tre occasioni (rispettivamente, in data 13, 14 e 19 marzo 2016), ha richiesto, nonostante la presenza del figlio minore, l'intervento della sezione volante del Commissariato di, senza alcun fondamento posto a base di tali richieste.

Nella lettera inviata, in data 01/04/2016, dall'allora legale della sig.ra, quest'ultima, al fine di limitare gli incontri tra padre e figlio, ha fatto riferimento ad asserite condotte violente e pregiudizievoli poste in essere dal sig. in danno dell'ex convivente, anche nei giorni sopra indicati in cui è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Al fine di contestare tali affermazioni e di dimostrare, nel giudizio minorile, che non ha mai tenuto condotte violente o prevaricatorie nei confronti della sig.ra (anche nei giorni in cui sono intervenute gli agenti della Polizia di Stato di), il sig. dichiarava di vantare un interesse personale e concreto ad esercitare il diritto di accesso agli atti in possesso della Questura di - Commissariato di Pubblica Sicurezza relativi agli interventi effettuati dalla sezione volante nei giorni 13, 14 e 19 marzo 2016.

Nel termine dei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione non ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta.

Il signor, a mezzo dell'avv., in data 21/06/2016, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa nel giudizio pendente avanti al Tribunale dei Minorenni di

Il ricorrente ha pertanto diritto a visionare e a prendere copia della documentazione richiesta, ove esistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

Amministrazione resistente: Scuola Media Statale “.....”.....

FATTO

I Signori e, in qualità di genitori del minore rivolgevano il 30 aprile 2016 all'Istituto Scolastico “.....” richiesta di accesso a tutti i documenti, in relazione alla sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per n. 2 giorni, nelle date del 6 e 7 maggio 2016 e alla nota disciplinare del

A sostegno dell'istanza deducevano che erano stati informati di entrambe le sanzioni dal solo minore e che, in considerazione delle date fissate per la sanzione, raccomandavano l'urgenza.

In data 18/06/2016 hanno adito la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione.

In data 28/06/2016 la Scuola Media Statale ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti di diritto pubblico.

Tutte le istituzioni scolastiche sono incardinate nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza a decidere sull'istanza di riesame.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della inflizione di sanzioni disciplinari al, frequentante la classe della Scuola Media, secondo quanto riferito dal medesimo minore ai genitori e pertanto vale a legittimare questi ultimi ad accedere alla relativa documentazione, quali titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in persona del procuratore speciale avv.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di –

FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv., ha presentato il 04/03/2016 all'Amministrazione resistente richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale unico di accertamento e notificazione del 22 febbraio 2016 redatto nei confronti della ditta
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale unico di accertamento e notificazione del 22 febbraio 2016, redatto nei confronti della ditta, ancorché non conosciuti e/o non comunicati.

A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90, essendogli stato notificato il verbale a titolo di responsabile solidale per mancato pagamento di contributi previdenziali, contributi assicurativi da determinare.

In data 16/03/2016 l'Amministrazione resistente ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in debito conto dall'Amministrazione.

A fondamento del preavviso di diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo ove, come nel caso di specie, risulti comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del cd. "Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto.

La parte ricorrente il 25 marzo 2016 ha replicato alle dette osservazioni della DTL, che il 31 marzo 2016 ha comunicato il rigetto dell'istanza di accesso.

Parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e,

previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 9/5/2016 la DTL ha ribadito i motivi posti a fondamento del provvedimento di diniego del diritto di accesso.

La Commissione, nella seduta del 19/5/2016, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso la società ovvero presso la o società ad essa collegata.

In data 13/06/2016 è pervenuta memoria della Direzione Territoriale del Lavoro che ha precisato che l'accertamento ispettivo in ordine al quale viene richiesto l'accesso ha riguardato la posizione lavorativa della sig.ra, la quale prestava la propria opera quale dipendente della ditta e non quale dipendente della, odierna ricorrente.

La lavoratrice non presta più servizio presso il cantiere di (.....), ove la ditta gestiva i servizi in regime di appalto e l'ispezione concerne il mancato pagamento dell'indennità di maternità, che costituisce non solo illecito amministrativo, ma anche penale, atteso che il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio dei contributi INPS con l'indennità di maternità obbligatoria, pur non avendola corrisposta.

La parte resistente ha precisato che il fatto costituisce ipotesi di reato ex art. 640 c.p.c. e che di conseguenza trova applicazione l'art. 329 c.p.p., in quanto l'accertamento di una o più violazioni di norme penali – anche se conseguente a dichiarazioni dei lavoratori, o a richieste d'intervento dagli stessi provenienti – comporta che da quel momento il predetto personale agisce nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, e gli atti compiuti in tale veste sono coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p. e come tali sottratti all'accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva in via preliminare che il regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce di per sé un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'Amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Nel caso di specie, non emerge che gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro e proprio su tale circostanza l'amministrazione resistente fonda il proprio diniego di accesso, stante in capo alla stessa uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, la necessità di escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di accedervi.

Tuttavia, si deve osservare, seguendo il recente orientamento della giurisprudenza, che, ad attento esame del rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va ritenuto che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica solo allorché l'Amministrazione, avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. precedente l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. (vedi T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7). Infatti, mentre di per sé il richiedere l'estrazione di copie dei documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p. è una facoltà di chi li deteneva legittimamente, quando l'Amministrazione sequestrataria riceve una istanza di accesso agli atti (sequestrati) da parte di un privato avente titolo a richiederlo, allora l'evasione dell'istanza comporta l'obbligo, esigibile in buona fede e secondo diligenza, di esercitare tale facoltà allo scopo di porre in essere quel diligente sforzo possibile secondo le circostanze concrete per soddisfare l'interesse legittimo della parte interessata ad ottenere la conoscenza dei dati e delle informazioni cui ha titolo.

Inoltre, la Commissione rileva che secondo la più recente giurisprudenza (C.d.S., sentenze nn. 2555 del 20 maggio 2014 e 3128 del 24 febbraio 2014), alla luce di un più maturo esame della questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva) il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro, mentre nel caso di specie la lavoratrice non è più alle dipendenze della società né della

Alla stregua delle predette considerazioni la Commissione per l'accesso ritiene il ricorso in esame fondato nei limiti di cui sopra.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa nella seduta del 30.6.2015.

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce di non aver avuto completa soddisfazione rispetto all'istanza di accesso a suo tempo formulata e che la decisione si fonderebbe sul fatto che l'Amministrazione avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in possesso e di aver falsamente dichiarato alla Commissione di aver già messo a disposizione dell'istante tutto quanto in suo possesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza risulta *prima facie* inammissibile in ragione del lasso di tempo decorso dalla emissione della decisione risalente a circa un anno fa.

A tale riguardo la Commissione osserva che un'istanza di revocazione delle decisioni della Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorso appare privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisioni resa.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 30.06.2015.

Ricorrente: (..... s.r.l.)

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig., n. q. di legale rappresentante *pro tempore* della società s.r.l. formulava alla DTL di, a mezzo del proprio difensore, un'istanza di accesso a tutti gli atti relativi al fascicolo relativo all'ispezione a carico della società, al fine di acquisire informazioni e documenti utili per tutelare i propri diritti.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando che il ricorrente non avesse sufficientemente motivato la sua istanza, né rappresentato l'interesse ad essa sotteso, tenuto conto, tra l'altro, che ancora non era stata emessa nessuna ordinanza-ingiunzione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il Sig. adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

L'interesse del ricorrente è stato, inoltre, congruamente rappresentato e si fonda anche sull'esigenza di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della l. 241/1990.

Per quanto concerne la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro, evidenziata dall'Amministrazione in sede di memoria, la Commissione osserva che essa postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 dispone, infatti, che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011, nonché decisione del 20 luglio 2015).

Rilevato, tuttavia, che il pericolo di pregiudizio dei lavoratori può ritenersi presunto l'Amministrazione, nel riesaminare l'istanza di accesso, potrà prendere in considerazione l'esigenza di tutela di quelli che siano ancora alle dipendenze della società istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nei fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di una diffida ad adempiere diretta all'adozione dei provvedimenti relativi alla sua domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo di aver proposto anche un'istanza di accesso unitamente alla richiamata diffida, l'istante, rilevando la formazione del silenzio-rigetto adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che non risulta formulata nel corpo della diffida ad adempiere), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi.

Esula dalle competenze di questa Commissione il sindacato sull'adozione o la mancata adozione dei richiesti provvedimenti, per ottenere il quale il ricorrente deve rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, in data 22/6/2016 rivolgeva all'Amministrazione una diffida ad adempiere contenente un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Tale istanza è stata trasmessa anche alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto, anche a voler qualificare la trasmissione dell'istanza di accesso come una richiesta di riesame, la stessa è stata inoltrata allorchè non era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge 241/90 affinchè l'Amministrazione potesse pronunciarsi sulla domanda di accesso del ricorrente.

La Commissione rileva, per completezza, che le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono già in possesso del ricorrente, il quale le menziona nel proprio ricorso.

Non rientra, infine, tra i poteri della Commissione quello di sindacare l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo diretto alla concessione della cittadinanza dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

La Sig.ra, anche nell'interesse del figlio minore, rivolgeva, tramite il proprio procuratore speciale, un'istanza di accesso agli atti relativi alla trasmissione dell'atto di nascita del proprio figlio da parte dell'Ambasciata al Comune di Roma.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ambasciata ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver ricevuto il Sig., procuratore dell'istante, nelle date del 7/4 e del 12/4 consentendo l'accesso agli atti.

Nella seduta del 18.05.2016 la Commissione ha emesso un'ordinanza istruttoria in cui *“considerato che il ricorso è stato proposto in un momento successivo rispetto ai giorni in cui l'Ambasciata dichiara di aver ricevuto l'istante consentendo l'accesso agli atti, circostanza che non è stata evidenziata dal ricorrente, invita quest'ultimo a chiarire le ragioni del suo interesse al ricorso e l'Amministrazione a precisare se, in sede di accesso sia stata ostesa tutta la documentazione contenuta nel fascicolo riguardante l'istante, ivi compresa la nota di trasmissione dell'atto di nascita del proprio figlio da parte dell'Ambasciata al Comune di Roma”*.

Entrambe le parti hanno dato seguito alla richiesta di chiarimenti e l'Ambasciata ha rilevato di aver trasmesso all'istante, in data 16 giugno 2016, la risposta del Comune di Roma.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, non può che dichiarare la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., ha presentato un'istanza di accesso agli Uffici della ASL ad una serie di atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda riguardante una presunta transazione con l'Azienda dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla società dallo stesso amministrata.

Nella ricostruzione della vicenda l'istante fa riferimento ad altre istanze di accesso non accolte, o accolte solo in parte, all'esistenza di procedimenti penali, all'esecuzione parziale di un'ordinanza del GIP, a successivi esposti ed iniziative giudiziarie sempre in relazione alla medesima vicenda ed, infine, a presunte responsabilità o conflitti di interessi di soggetti coinvolti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua ultima istanza del 18 aprile 2016 il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire a mezzo PEC alla Commissione per l'accesso memoria difensiva ed una serie di documenti riferiti alla vicenda in questione.

DIRITTO

Il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità derivanti dalla mancata allegazione degli atti e provvedimenti citati dal ricorrente, solo parzialmente riportati nel corpo della ricostruzione della complessa vicenda, deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente si evince che nel corso di vari anni vi sono stati precedenti provvedimenti di parziale consegna dei documenti ovvero provvedimenti espressi di rigetto delle sue istanze di accesso (cfr. ultima pagina denominata "APPENDICE: CORRISPONDENZA DEL 2016", nella quale si fa riferimento, tra l'altro, a provvedimenti di rigetto del 24 marzo e del 13 aprile 2016).

Nell'ultimo provvedimento citato, tra l'altro l'Amministrazione dichiara di aver già da tempo messo a disposizione la documentazione in suo possesso.

Consegue da quanto sopra che il ricorso alla Commissione del 16/06/2016, è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso i citati provvedimenti dovendosi qualificare il successivo diniego tacito come meramente confermativo dei precedenti provvedimenti espressi di diniego, non gravati dall'istante.

Né la Commissione ha il potere di sindacare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato dall'Amministrazione per il cui sindacato l'istante deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nei fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La signora, a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da permesso per minore di età a permesso per motivi di lavoro.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha fatto pervenire una nota alla Commissione, trasmessa anche al legale dell'istante, in cui rileva di non aver riscontrato l'istanza di accesso per un mero disguido e di aver, pertanto, convocato per il 28 giugno 2016 l'istante per consentire l'accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, non può che dichiarare la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il dott. ha presentato all'INPS una richiesta formale di accesso ad una serie di documenti formati e detenuti dall'INPS stesso dopo aver ricevuto, nell'anno 2015, una diffida da parte dell'Istituto diretta a rimuovere una sua situazione di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di medico di base.

L'istante, in data 13/06/2016, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva e documenta di aver già riscontrato l'istanza di accesso, rigettandola, in data 12/02/2016.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 12 febbraio 2016 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 13/06/2016, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, peraltro meramente riproduttivo di precedente provvedimento di rigetto del 4/06/2015.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Comune di un'istanza di accesso qualificata come accesso ex art. 10 del TUEL e come accesso civico, per conoscere una serie di documenti concernenti il Comune con particolare riguardo alle norme sulla trasparenza, sulle incompatibilità, nonché sugli gli incarichi conferiti agli avvocati.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune, ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver già rigettato l'istanza di accesso presentata in termini analoghi dal ricorrente, con provvedimento del 23/03/2015 in quanto l'istanza era ritenuta diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed in parte dava conto della pubblicazione dei dati richiesti.

Nella seduta del 21/01/2016 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso nella parte in cui si riferiva alla domanda proposta ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. accesso civico).

Con riguardo all'istanza di accesso ai sensi della legge 241/90 contestualmente formulata dal ricorrente la Commissione, ritenuta la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, e rilevato che l'istanza di accesso era stata proposta come cittadino residente, ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L accoglieva il ricorso in relazione agli atti e documenti ivi contemplati, ove esistenti ed in possesso dell'Amministrazione.

In data 21/06/2016, il Sig., rilevando di aver ricevuto solo una "timida e parziale" esecuzione della citata decisione da parte dell'Amministrazione si è nuovamente rivolto alla Commissione. L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione a mezzo PEC, diretta anche al ricorrente, una serie di documenti, senza tuttavia elencarli o chiarirne la pertinenza rispetto all'istanza del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il nuovo ricorso alla Commissione risulta inammissibile in quanto sostanzialmente diretto ad una ottemperanza della precedente decisione.

Non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione a conformarsi alla decisione, né quello di dare ottemperanza alla stessa, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini,

all'Autorità giudiziaria amministrativa impugnando il provvedimento con il quale l'Amministrazione si è nuovamente determinata o abbia ribadito il proprio diniego all'esito della precedente decisione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, in data 19/02/2016 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel 2013 presso la Prefettura di

In data 06/06/2016 il legale del ricorrente adiva la Commissione con una nota in cui deduce di essere stato incaricato "di chiedere un riscontro circa l'esito della domanda".

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso del si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, quando era ampiamente decorso il termine per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Stazione Carabinieri di

FATTO

Il Sig., ha presentato richiesta di accesso attraverso la presa visione o estrazione copia di tutti gli atti e documenti relativi ad un procedimento acquisizione di una fotografia che lo ritrae, sostenendo trattarsi di atto di P.G. soggetto a determinate formalità procedurali.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza rilevando di non essere in possesso della documentazione richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui contesta la ricostruzione dell'istante anche con riferimento ad un altro ricorso deciso dalla Commissione in data 11/02/2016 che si inserisce nella medesima vicenda.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione che ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione richiesta dall'istante, senza tuttavia chiarire se tale documentazione esista o meno ed, in caso positivo, se sia detenuta dall'Autorità giudiziaria o da un altro Ufficio.

Ai fini della decisione del ricorso risulta, pertanto, necessario che l'Amministrazione chiarisca la suddetta circostanza.

Per ragioni di economia procedimentale, qualora i documenti siano esistenti, ma detenuti da altra Amministrazione, il Comando è invitato, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio in possesso dei documenti richiesti affinché si possa pronunciare sull'istanza.

In relazione a quanto osservato dall'istante, la Commissione rileva che rientra tra le proprie attribuzioni nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire il chiarimento richiesto e, se del caso, in relazione agli atti esistenti, ma non detenuti dall'Ufficio, a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento di Medicina Legale di

FATTO

Il Mar. rivolgeva al Dipartimento di Medicina Legale di di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi ad una nota inviata alla Motorizzazione di, nell'ambito di un procedimento diretto alla verifica dei requisiti psico-fisici per il possesso della patente di guida.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che, dopo una serie di ritardi imputabili al Sig. stesso, a causa di un'erronea indicazione del protocollo dalla nota richiesta, ha poi consentito l'accesso agli atti richiesti, trasmettendoli all'interessato a mezzo PEC.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, non può che dichiarare la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENAC

FATTO

Il signor presentava in data 16/05/2016 un'istanza di accesso all'ENAC diretta a prendere visione ed estrarre copia delle documentazioni riguardante l'accertamento, ai fini sanzionatori, di possibili violazioni da parte della compagnia a seguito di un suo reclamo inviato al Centro europeo dei consumatori ed all'ENAC attraverso il sito internet in data 19 ottobre 2015, cui era stato attribuito il n.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Occorre premettere che sulla base dell'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2006, n.69 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 54) – recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l'ENAC è "*l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8*".

Ciò posto la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente agli atti che sono conseguiti alla segnalazione del ricorrente, ove esistenti, in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne lo stato o l'esito.

Inoltre, la conoscenza delle determinazioni assunte dall'ENAC potrebbero orientare le determinazioni dell'istante in ordine alle eventuali iniziative da intraprendere nei confronti della Compagnia, sicché, sotto tale profilo, l'interesse all'accesso si qualifica anche per la sua natura difensiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.T.E.S. di

FATTO

Il Sig. in qualità di docente, nonché componente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva formulava al Dirigente scolastico dell'I.T.E.S. di, in relazione alla “Delibera n.” del Consiglio di Istituto del 04/04/2016, pubblicata in data 19/04/2016 sul sito internet richiesta formale di visione/estrazione di copia di tutti gli atti tecnici, amministrativi e didattici che dimostrino come le procedure previste dal regolamento siano state rispettate ed, in particolare di:

- documento di nomina e insediamento della Commissione, come stabilito Art. 1 del Regolamento;
- documento da cui si evince l'operato di detta Commissione in accordo con i punti a., b., c. e d (sempre Art.1 del Regolamento);
- copia dei verbali dei Consigli di classe di Ottobre da cui emergono il docente referente, i docenti accompagnatori e il docente sostituto designati dal C.d.C. (Art. 2 del Regolamento);
- copia dei verbali dei Consigli di classe di Gennaio/Febbraio da cui si deducono le delibere (ex Art.3 del Regolamento) contenenti le seguenti informazioni: a. meta, itinerario, finalità didattiche e culturali; b. periodo indicativo e durata del viaggio; c. classe e sezione, numero alunni partecipanti; d. nome degli accompagnatori e del docente sostituto.
- copia dei documenti che evidenziano nel dettaglio le entrate e le spese programmate per la realizzazione di tutte le uscite; Elenco dei docenti che realmente hanno accompagnato le classi.

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto la sua qualità di docente e componente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva rilevando che l'art. 6 del Regolamento dell'Istituto (allegato al ricorso) prevede testualmente: “L'approvazione dei viaggi è di competenza del Consiglio di Istituto. In

caso di necessità o di urgenza essa può essere demandata alla Giunta Esecutiva, con successiva ratifica da parte del Consiglio”.

Per quanto sopra l'istante, in quanto componente degli organi sopra citati, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità rivestita, è legittimato ad accedere alla documentazione richiesta, sussistendo il suo interesse differenziato alla conoscenza dei dati relativi alle gite scolastiche per potersi consapevolmente determinare in seno ai predetti organi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: "S.I.U.L.P." (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Polizia Stradale di

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, a mezzo del proprio Segretario provinciale ha chiesto alla Sezione della Polizia Stradale di di poter accedere ad i seguenti documenti:

- "Programmazioni settimanali degli orari di lavoro" del personale dipendente della Sezione Polizia Stradale di, di cui all'art. 7 comma 8 dell'Accordo Nazionale Quadro, relativi al periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2015 ed al periodo 1 gennaio 2016 – 22 maggio 2016;
- "Ordini di Servizio" della Sezione Polizia Stradale di, relativi al periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre 2015 ed al periodo 1 gennaio 2016 – 22 maggio 2016 (art. 42 D.P.R.782/85).

A sostegno dell'istanza deduceva la sussistenza del proprio interesse "*diretto, concreto e attuale*", corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelabile, rappresentata dalla volontà di accertare eventuali violazioni contrattuali e/o benefici economici non contabilizzati in favore del personale in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale della provincia di

L'Amministrazione, con provvedimento espresso del 16 giugno 2016, dichiarava che parte della documentazione, peraltro già visionata dall'Organizzazione, sarebbe stata messa a disposizione, sostenendo, comunque, che la richiesta riguardava documenti non riconducibili alla normativa di cui alla legge n. 241/1990.

Avverso tale provvedimento l'Organizzazione adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, la Commissione osserva che l'Organizzazione sindacale istante ha manifestato l'interesse a conoscere la

documentazione di cui all'istanza per verificare il rispetto degli accordi raggiunti con l'Amministrazione e le spettanze economiche del personale rappresentato.

Per quanto sopra, richiamando i numerosi precedenti dalla Commissione in punto di legittimazione all'accesso dell'Organizzazione sindacale e rilevato che l'istanza risulta limitata a conoscere determinati documenti, in un lasso di tempo circoscritto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento e l'interesse dell'accedente congruamente motivato.

Per quanto riguarda gli atti e documenti che l'Amministrazione ha dichiarato avrebbe reso disponibili all'istante, può essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, dichiarandolo per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il – Ufficio

FATTO

Il professore ricorrente, in data 16 aprile 2016, ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro, chiedendo al contempo di partecipare al procedimento.

Avverso la presunta condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente in termini. Sia la richiesta di partecipazione al procedimento sia il presente gravame sono manoscritti

L'amministrazione ha inviato una memoria in data 28 giugno, con la quale ha narrato le vicende che hanno dato luogo alla presente istanza, risalenti ai primi anni del 2000.

Relativamente all'odierno gravame ha precisato che non è stato avviato nessun procedimento nei confronti del ricorrente atteso che, essendo cessato dal servizio nel corso del 2005, sono prescritti i termini. Pertanto, aggiunge l'amministrazione non è possibile concedere la partecipazione ad un procedimento mai riaperto.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame atteso che la richiesta del ricorrente non ha ad oggetto documenti amministrativi, ma la partecipazione al procedimento, il che non è previsto dalla normativa vigente come utile oggetto di istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Il ricorrente, in data 21 maggio 2016, ha chiesto di potere accedere ai documenti comprovanti l'attualità del potere accertativo e di riscossione del pagamento del bollo numero, dell'automobile con targa

Afferma, infatti, il ricorrente di non avere ricevuto l'avviso di accertamento in cui si denuncia il mancato pagamento del tributo, e che, dunque, il credito è andato prescritto per decadenza dei termini; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per ottenere la sospensione dei termini di pagamento della cartella esattoriale

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

L'istanza del ricorrente è finalizzata ad estrapolare i documenti del procedimento tributario di cui è destinatario volti dimostrare l'attualità del potere accertativo e di riscossione del pagamento del bollo.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "Sebbene, infatti, l'art. 24, L. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso" (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/09/2013 n. 4821).

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso, atteso che la cartella esattoriale è stata emanata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'avv. ricorrente ha inviato al segretario comunale del comune resistente, al Prefetto di ed alla scrivente, due ricorsi inviati alla scrivente il 4 giugno 2016, in ordine ad ipotesi di reato asseritamente commesse dalla dirigente del comune resistente rag. mediante il provvedimento di diniego del 31 maggio 2016.

Tale provvedimento era stato emanato a seguito di un'istanza di accesso del 18 aprile 2016, con la quale il ricorrente aveva chiesto di potere accedere al preventivo delle spese legali per un importo pari a euro richiamato nella delibera G.M. n. 40 del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto Atto di gradimento della scelta effettuata dal sig., dipendente comunale del comune resistente, dell'avv. quale legale di fiducia ed alla schermata del relativo impegno di spesa contenente i dati del bilancio di previsione sui quali è stato annotato detto impegno. Motivava l'avv. ricorrente di avere sollecitato il sindaco ed il segretario comunale a volere annullare in autotutela la delibera citata e di avere citato il controinteressato a comparire innanzi il Tribunale Civile di per l'udienza del 26 novembre 2015. Il giudizio era volto all'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della condotta del controinteressato, per complessivi euro, oltre alla ripetizione della somma versata a titolo di contributo unificato. Nel corso della prima udienza di comparizione del citato procedimento, il ricorrente aveva proposto querela incidentale di falso civile proprio in riferimento alla chiesta delibera.

L'amministrazione comunale aveva inviato, in allegato alla memoria del 6 giugno, il provvedimento di diniego del 31 maggio, chiarendo che la più volte citata delibera di Giunta non fa alcun cenno al preventivo di spese legali; infatti, l'incarico al legale di fiducia non compete all'amministrazione comunale bensì al dipendente controinteressato. Concludeva l'amministrazione che il preventivo richiesto non era richiamato quale parte integrante e sostanziale della delibera in questione.

La Commissione, con decisione del 16 giugno ha respinto il ricorso per inesistenza del documento acceduto sulla base della memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

La Commissione - rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi - ritiene di poterli trattare congiuntamente. I gravami riguardano una vicenda in ordine alla quale la scrivente si è espressa già con decisione del 16 giugno 2016; pertanto, atteso che i medesimi non presentano elementi di novità né in fatto né in diritto, in base al principio del *ne bis in idem*, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: comune di

FATTO

L'avv. ricorrente ha inviato al segretario comunale del comune resistente, al Prefetto di ed alla scrivente, due ricorsi inviati alla scrivente il 4 giugno 2016, in ordine ad ipotesi di reato asseritamente commesse dalla dirigente del comune resistente rag. mediante il provvedimento di diniego del 31 maggio 2016.

Tale provvedimento era stato emanato a seguito di un'istanza di accesso del 18 aprile 2016, con la quale il ricorrente aveva chiesto di potere accedere al preventivo delle spese legali per un importo pari a euro richiamato nella delibera G.M. n. del 27 ottobre 2015, avente ad oggetto Atto di gradimento della scelta effettuata dal sig., dipendente comunale del comune resistente, dell'avv. quale legale di fiducia ed alla schermata del relativo impegno di spesa contenente i dati del bilancio di previsione sui quali è stato annotato detto impegno. Motivava l'avv. ricorrente di avere sollecitato il sindaco ed il segretario comunale a volere annullare in autotutela la delibera citata e di avere citato il controinteressato a comparire innanzi il Tribunale Civile di per l'udienza del 26 novembre 2015. Il giudizio era volto all'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della condotta del controinteressato, per complessivi euro, oltre alla ripetizione della somma versata a titolo di contributo unificato. Nel corso della prima udienza di comparizione del citato procedimento, il ricorrente aveva proposto querela incidentale di falso civile proprio in riferimento alla chiesta delibera.

L'amministrazione comunale aveva inviato, in allegato alla memoria del 6 giugno, il provvedimento di diniego del 31 maggio, chiarendo che la più volte citata delibera di Giunta non fa alcun cenno al preventivo di spese legali; infatti, l'incarico al legale di fiducia non compete all'amministrazione comunale bensì al dipendente controinteressato. Concludeva l'amministrazione che il preventivo richiesto non era richiamato quale parte integrante e sostanziale della delibera in questione.

La Commissione, con decisione del 16 giugno ha respinto il ricorso per inesistenza del documento acceduto sulla base della memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

La Commissione- rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi - ritiene di poterli trattare congiuntamente. I gravami riguardano una vicenda in ordine alla quale la scrivente si è espressa già con decisione del 16 giugno 2016; pertanto, atteso che i medesimi non presentano elementi di novità né in fatto né in diritto, in base al principio del *ne bis in idem*, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara i ricorsi inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

FATTO

La ricorrente, funzionaria dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il legale rappresentante avv., ha manifestato il proprio interesse a partecipare all'interpello per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio –..... e, pubblicato sul sito intranet della PCM in data

Successivamente, ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla procedura di interpello e, in particolare, a:

1. note di candidatura dei dirigenti dei ruoli della PCM e di candidatura per conferimento incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, inoltrate per la copertura del posto di funzione dirigenziale di livello non generale di coordinatore del servizio primo e
2. provvedimenti dai quali si evince la valutazione comparativa delle varie candidature inoltrate a seguito della pubblicazione sul sito intranet della Presidenza dell'interpello per funzione dirigenziale non generale, pubblicato in data, nonché la motivazione per la quale si è ritenuto di attribuire l'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001;
3. provvedimenti con i quali la PCM ha accolto la proposta della struttura della PCM che ha avviato al procedura di interpello per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ed ha autorizzato detto conferimento;
4. provvedimento con il quale è stato conferito l'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura del posto per la funzione non dirigenziale in oggetto.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 5 aprile 2016, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato atteso che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla disciplina del conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali – 5 settembre 2008, stabilisce che agli interPELLI possono dare risposta unicamente i dirigenti che appartengono ai ruoli della Presidenza stessa e, sono esclusi i dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni e coloro, come nel caso di specie, che non appartengono ad alcun ruolo dirigenziale. Aggiunge l'amministrazione che solo nel caso in cui non si pervenga all'individuazione di alcun soggetto idoneo, l'amministrazione potrà allargare il campo delle proprie valutazioni.

Avverso il provvedimento di diniego del 5 aprile, la ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha adito la scrivente il 10 maggio 2016. Chiarisce la ricorrente nel ricorso che sono pendenti due ricorsi innanzi il TAR ed il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, aventi ad oggetto

la contestazione sull'utilizzo degli interPELLI per l'attribuzione di incarichi dirigenziali presso l'amministrazione resistente, in luogo dello scorrimento delle graduatorie.

La Commissione, con decisione del 19 maggio, al fine di valutare la ricevibilità del gravame ha invitato la ricorrente a volere inviare la prova della data di ricevimento del provvedimento di diniego, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, la ricorrente ha fornito la mail di invio del provvedimento di diniego recante la data dell'11 aprile 2016.

DIRITTO

La Commissione ritiene che l'amministrazione correttamente abbia negato l'accesso ai chiesti documenti; infatti, l'amministrazione afferma che la ricorrente ha presentato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in questione senza averne i requisiti per non appartenere ad alcun ruolo dirigenziale. Pertanto, l'inammissibilità della richiesta di partecipazione alla procedura selettiva esclude la sussistenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di

FATTO

Il Residence è munito di decreto ingiuntivo nei confronti del debitore Con istanza del 17 maggio 2016, l'amministratore ed il legale rappresentante del Residence,, tramite l'avv., ha chiesto di potere accedere, ai sensi degli artt. 10 e 22 della legge n. 241 del 1990, ai documenti inerenti la posizione lavorativa del debitore controinteressato, per fini defensionali.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 18 maggio ha negato il chiesto accesso ritenendo che "l'interesse che si intende far valere non trova tutela attraverso l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi". Aggiunge l'Istituto resistente che il ricorrente potrebbe "attivare la procedura prevista dall'art. 492 bis c.p.c".

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame non è stato notificato al controinteressato

L'Amministrazione resistente in data 7 luglio 2016 ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato pur conosciuto da parte ricorrente trattandosi del proprietario di un appartamento posto all'interno del Residence. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente ha presentato, in data 16 dicembre 2015, una richiesta volta ad ottenere la licenza per il porto d'armi per il tiro a volo; successivamente, il 9 maggio 2016, ha chiesto di conoscere lo stato del procedimento e di potere accedere ai relativi documenti.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 28 giugno, ha comunicato di avere contatto per le vie brevi il ricorrente per concordare l'accesso al fascicolo, ribadendo la propria disponibilità a consentire il chiesto accesso. La Questura ha, poi, aggiunto che il procedimento di rilascio della licenza per il porto d'armi è, ancora, in corso per accertamenti istruttori e di avere informato il ricorrente dello stato del procedimento.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale l'amministrazione dichiara di avere contattato il ricorrente al fine di concedere il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione generale del personale e della formazione

FATTO

La ricorrente, dirigente di II fascia di ruolo dal 2001, nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quale partecipante all'interpello per il conferimento di una posizione dirigenziale di seconda fascia presso la, in data 12 maggio 2016, ha chiesto di potere accedere agli atti del relativo procedimento, anche a fini defensionali. Afferma la ricorrente nell'istanza di avere appreso per le vie brevi che l'incarico sarebbe stato conferito ad altro concorrente.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 28 giugno, ha comunicato che le domande di partecipazione alla procedura selettiva pervenute da parte di dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria non sono state esaminate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

DIRITTO

La Commissione ritiene che la richiesta di partecipazione alla procedura selettiva, senza averne i requisiti per non appartenere ai ruoli dirigenziali del Ministero resistente, non vale a radicare in capo alla ricorrente un interesse qualificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico di

FATTO

La ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti la trasmissione all'INPS dei dati UNIMIENS attestanti l'accredito dei contributi previdenziali per il lavoro prestato presso l'amministrazione resistente nell'anno scolastico 2014/2015 in qualità di assistente amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 22 giugno, ha comunicato che il legale rappresentante della ricorrente si è recato presso gli uffici, in data 21 giugno, per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che il legale rappresentante della ricorrente, avv., ha avuto copia dei chiesti documenti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, consigliere presso il comune resistente, con tre istanze del 22 marzo 2015, ha chiesto in qualità di diretto interessato di potere accedere alla copia della determina sul saldo gettoni di presenza CC e commissioni consiliari 2015, in qualità di cittadino proponente l'ordine del giorno di adesione al progetto sul registro tumori ASL, in qualità di cittadino proponente l'ordine del giorno sul deflusso delle acque piovane provenienti dal via etc.

Avverso la condotta inerte del comune resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la scrivente il 9 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

Inoltre, la Commissione rileva la tardività del presente gravame, per essere stato presentato in data 9 giugno 2016, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto ricadente in data 22 aprile 2016.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria – avviso pubblicato nel BURP n. del 12.11.2015, con pec del 12 marzo, ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti.

L'amministrazione, con provvedimento del 19.3.2016, ha negato il chiesto accesso per non avere la ricorrente presentato istanza formale di accesso, secondo la previsione di cui alla deliberazione del direttore generale n. 790 del 5.3.2009. Aggiunge l'amministrazione che la ricorrente può reperire l'apposito modulistica sul sito.

La scrivente, con decisione del 19 maggio, ha invitato parte resistente a volere inviare la deliberazione del direttore generale n. del 5.3.2009 alla base del provvedimento di diniego, interrompendo nelle more dell'adempimento istruttorio i termini di legge.

Successivamente, in data 26 maggio l'Asl resistente ha inviato una memoria con la quale ha comunicato che la Deliberazione del Direttore generale n. del 14 gennaio 2016, con la quale sono state approvate le graduatorie aziendali unitamente alle indicazioni degli esclusi e delle relative motivazioni, è stata pubblicata sul sito web aziendale per trenta giorni.

La ricorrente figura tra gli esclusi atteso che la domanda è stata presentata tardivamente.

La dott.ssa, con nota del 16 giugno ha sollecitato la Commissione a rendere la propria decisione.

La Asl di, in data 15 giugno, ha inviato la chiesta Deliberazione n. del 5 marzo 2009 recante "Adozione del Regolamento dell'Asl Le sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi". Nella memoria allegata all'invio della Deliberazione, l'amministrazione ribadisce il contenuto della memoria del 26 maggio.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

La citata Deliberazione stabilisce che “La richiesta di accesso, presentata direttamente o inviata all’azienda, deve essere redatta dall’interessato, di norma su apposito modulo, e va debitamente protocollata; della richiesta viene rilasciata ricevuta. Ove la richiesta pervenga a struttura organizzativa diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla medesima immediatamente trasmessa alla struttura competente” (art. 9, comma 3). Il successivo comma 4 contiene, poi, gli elementi che l’istanza di accesso deve contenere.

Nel caso di specie, la Commissione osserva che a tenore del Regolamento citato la mancata presentazione dell’istanza sulla apposita modulistica non ne determina la sua irregolarità, purchè siano, comunque, presenti gli elementi di cui al comma 4 dell’art. 9. Tali requisiti sono contenuti nell’istanza di accesso del 12 marzo atteso che la medesima fornisce certezza circa la sua provenienza essendo inviata tramite pec, individua i documenti di cui si intende avere copia e contiene la specificazione dell’interesse della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando interregionale dell'Italia meridionale

FATTO

Il Sig., finanziere scelto in servizio presso la tenenza di, ha chiesto l'assegnazione temporanea presso altro reparto al fine di avvicinarsi al luogo di residenza del proprio coniuge. Parte resistente ha negato la predetta assegnazione con provvedimento del 22 aprile 2016 a seguito del quale, in data 3 maggio u.s. il Sig. ha presentato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti il diniego al trasferimento temporaneo.

Con nota del 16 maggio, notificata all'accedente in data 30 maggio u.s., l'amministrazione ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta ad eccezione dei documenti relativi alle istanze di assegnazione temporanea esitate positivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016; il diniego dell'amministrazione si è fondato sulle finalità di controllo generalizzato sull'operato di parte resistente, come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Avverso tale parziale diniego il Sig. ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 24 giugno 2016 l'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro che hanno presentato, ottenendola, domanda di assegnazione temporanea presso altro reparto nel periodo di cui alle premesse in fatto, non individuabili dal ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal Sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: – Segretariato regionale

FATTO

La Signora, in proprio, a seguito di un decreto di occupazione di urgenza del 30 marzo 2016 che ha interessato un immobile di proprietà dell'odierna ricorrente, ha presentato richiesta di accesso in data 19 aprile 2016 a tutti i documenti redatti dall'architetto posti a fondamento del predetto decreto di occupazione d'urgenza.

L'amministrazione resistente ha consentito l'accesso a parte dei documenti richiesti, eccezion fatta per quelli relativi al collegato intervento di valorizzazione ed agli atti di gara.

Contro tale diniego parziale, opposto in data 19 maggio u.s., la ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 4 luglio u.s. è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso, nella sostanza sviluppando le argomentazioni poste a fondamento del diniego impugnato dalla

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il parziale diniego gravato dalla ricorrente deve ritenersi legittimo. Ciò in quanto l'amministrazione ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata ostensione sia del collegato all'intervento di valorizzazione che degli atti di gara.

Con riferimento ai primi documenti, invero, parte resistente ha argomentato nel senso che i relativi interventi ricadono in una zona che non interessa la proprietà della ricorrente e, per ciò solo, deve ritenersi che la Sig.ra *in parte qua* non sia titolare di interesse qualificato all'accesso. Lo stesso è a dirsi per i documenti di gara in ordine ai quali correttamente si è ravvisata una carenza di interesse, stante la non inclusione della ricorrente tra i soggetti economici che hanno preso parte alla gara medesima.

La Commissione, pertanto e condividendo le motivazioni poste a fondamento del parziale diniego impugnato, rigetta il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione comunale in data 5 maggio 2016, richiesta di accesso a tre fatture emesse dal Comune resistente e relative al servizio idrico per il quale è stata successivamente richiesto il relativo importo in capo all'odierno esponente.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 4 luglio è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si dà atto dell'avvenuto inoltro della documentazione richiesta al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si dichiara la propria competenza a decidere il gravame stante la mancata istituzione del Difensore civico a livello locale nella Regione

Nel merito, preso atto della memoria di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 16 maggio 2016 istanza di accesso alla documentazione relativa ad un procedimento, ancora in corso, di aggiornamento della propria posizione matricolare avviato dallo stesso esponente nell'anno 2014.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, e pertanto in termini il ha adito la scrivente Commissione. In data 1 luglio è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione che fa presente e comprova di aver dato seguito all'istanza del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

STAZIONE CARABINIERI DI

PEC:

p.c.:

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 di c/ Stazione dei carabinieri di, deciso l'11 febbraio 2016.

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data 17 maggio 2016 e registrata al protocollo DICA, con la quale si richiedeva "attività ispettiva e di vigilanza" da parte della Commissione nei confronti del Comando dei Carabinieri di, si rappresenta quanto segue.

Con decisione dell'11 febbraio 2016 (trasmessa al ricorrente e all'amministrazione resistente a mezzo PEC, con nota DICA. del 24.02.2016, che per comodità si allega), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione dell'11 febbraio 2016. Unica possibile reazione dell'accedente è il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.

Sul punto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha avuto modo di osservare che: *"La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano "assistite" da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento.* (v. parere reso il 9 maggio 2008).

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.